



## **Delibera della Giunta Regionale n. 543 del 29/08/2017**

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive

Oggetto dell'Atto:

ISOLA DI ISCHIA - SISMA DEL 21 AGOSTO 2017 - AVVIO DELLE PROCEDURE PER AZIONI DI SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO ALLE IMPRESE DANNEGGIATE.

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

## **PREMESSO**

- a) che a seguito dell'evento sismico che ha colpito l'isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017 si sono determinate condizioni di emergenza in particolare nel territorio di alcuni comuni, riscontrate anche dai sopralluoghi delle strutture tecniche regionali, provinciali e comunali, con perdita di vite umane, con gravi disagi per la popolazione, con provvedimenti di sgombero dalle proprie abitazioni e dalle strutture ricettive;
- b) che sono pervenute agli uffici competenti della Regione Campania numerose segnalazioni di danni alle strutture ed alle infrastrutture pubbliche e private;
- c) che la natura ed estensione degli eventi occorsi hanno comportato l'intervento coordinato di più Enti e Amministrazioni, competenti in via ordinaria in materia di protezione civile;
- d) che le strutture regionali di Protezione civile, anche attraverso l'impiego delle Associazioni di volontariato, sono immediatamente intervenute per dare assistenza alla popolazione con uomini e mezzi, unitamente agli apparati statali ed alle strutture della Protezione civile comunale dei territori interessati;
- e) che, fermo restando il coordinamento delle Prefetture, su tutte le attività i Sindaci dei comuni interessati, quali Autorità locali di Protezione civile, sono intervenuti allo scopo di tutelare la pubblica e privata incolumità;
- f) che tutte le strutture tecniche coinvolte stanno procedendo alla ricognizione dei danni subiti dagli Enti Locali, dalle imprese produttive ed economiche nonché dai privati;
- g) con DPCM del 22/08/2017 (*"Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dell'evento sismico che ha interessato il territorio di alcuni comuni dell'isola di Ischia il giorno 21 Agosto 2017, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto legge 4 novembre 2002 n. 145, convertito con modificazioni, dalla Legge 27/12/2002, n. 286"*) è stato disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992 n.225 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli artt. 1, comma 1, primo periodo, 2 e 3 del Decreto legge 4 novembre 2002, n.245, convertito con modificazioni dalla Legge 27/12/2002, n. 286, , il coinvolgimento delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento sismico che ha interessato il territorio di alcuni Comuni dell'Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017;
- h) che, allo scopo di provvedere senza indugio all'adozione dei primi interventi urgenti ed indifferibili necessari alla eliminazione del pericolo incombente ed alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità, con delibera di Giunta regionale n. 541 del 23 agosto 2017, pubblicata in BURC n. 65 del 28 agosto 2017, è stato conferito mandato al Presidente della Giunta regionale ai fini della richiesta al Consiglio dei Ministri della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e s.m.i., corredata dalla relativa relazione inerente gli eventi sismici intervenuti il 21 agosto 2017 in alcuni Comuni dell'Isola di Ischia e ai conseguenti danni verificatisi nel territorio;
- i) che con il medesimo provvedimento è stato disposto un primo intervento finanziario di Euro 2.500.000,00, per la copertura degli oneri derivanti dall'adozione di primi interventi urgenti e indifferibili, necessari a fronteggiare l'emergenza e delle spese relative al personale e alle organizzazioni di volontariato, stabilendo che la copertura finanziaria venga garantita con le risorse di cui ai contributi ex art. 2 della L.R. 9/83;
- j) che il Presidente della Giunta regionale, con comunicazione prot. 22227/GAB/SEGRPRES del 24 agosto 2017, ha fatto richiesta al Consiglio dei Ministri della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

## **CONSIDERATO**

- a) che la quantificazione dei danni occorsi al patrimonio, pubblico privato e ed alle attività economico produttive ed agricole è ancora di difficile valutazione;
- b) che le Associazioni di categoria hanno segnalato che si teme un *default* economico delle strutture ricettive dei flussi turistici isolani oltre ai danni economici agli stabilimenti balneari, ai ristoranti e a tutto l'indotto commerciale e dei servizi;

## RAVVISATA

- a) la necessità, data l'eccezionalità degli eventi calamitosi occorsi il 21 agosto 2017, di attivare ogni utile iniziativa per l'avvio di azioni di sostegno e di accompagnamento per le imprese danneggiate;
- b) di avviare, altresì, ogni attività necessaria a sostenere e supportare la ripresa economica e produttiva delle attività commerciali, artigianali, turistiche, ricettive, industriali ed agricole coinvolte, anche mediante lo studio dell'adozione di strumenti agevolativi dedicati;

## RILEVATO

- a) che, ai sensi dell'art.5-ter della legge 24 febbraio 1992, n.225 *"In relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La sospensione ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il diritto è riconosciuto, esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualità di sostituti d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate di pari importo"*;

## RITENUTO

- a) di dover demandare alla Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive, d'intesa con la Direzione Generale Politiche Culturali ed il Turismo, il tempestivo avvio di sollecita istruttoria, finalizzata alla individuazione delle misure ed interventi più idonei a sostenere e supportare la ripresa economica e produttiva delle attività commerciali, artigianali, turistiche, ricettive, industriali ed agricole coinvolte, anche mediante lo studio dell'adozione di strumenti agevolativi dedicati, verificando le possibili fonti di finanziamento e sottoponendo i relativi esiti alla Giunta regionale per le competenti valutazioni e determinazioni;
- b) che, nelle more della quantificazione dei danni subiti dagli edifici ed attività commerciali dell'isola alla luce della disposizione del citato art.5-ter della legge 24 febbraio 1992, n.225, debba darsi altresì mandato al Presidente della Giunta regionale affinché richieda al Governo di valutare la previsione, a termini della disciplina vigente, di agevolazioni, anche tributarie, in favore dei soggetti che, abbiano subito danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, attraverso la sospensione o il differimento dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali;

**SENTITO**, l'Assessore al Turismo che ha condiviso l'opportunità di prevedere agevolazioni anche tributarie, rappresentando il numero eccezionale di disdette di interruzioni di vacanze conseguenti all'evento sismico che ha colpito l'isola;

## **VISTI**

l'art. 5 della legge n. 225 del 24/02/1992  
la Delibera di Giunta regionale n. 541 del 23 agosto 2017

Propone, e la Giunta, in conformità, a voto unanime

## **DELIBERA**

Per i motivi espressi in narrativa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. di demandare alla Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive il tempestivo avvio di sollecita istruttoria, d'intesa con la Direzione Generale Politiche Culturali ed il Turismo, finalizzata alla individuazione delle misure ed interventi più idonei a sostenere e supportare la ripresa economica e produttiva delle attività commerciali, artigianali, turistiche, ricettive, industriali ed agricole danneggiate dall'evento sismico che ha colpito l'isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017, anche mediante lo studio dell'adozione di strumenti agevolativi dedicati, verificando le possibili fonti di finanziamento e sottoponendo i relativi esiti alla Giunta regionale per le competenti valutazioni e determinazioni;
2. di dare mandato al Presidente della Giunta regionale affinché richieda al Governo di valutare la previsione, a termini della disciplina vigente, di agevolazioni, anche tributarie, in favore dei soggetti che hanno subito danni, riconducibili all'evento, compresi quelli alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, attraverso la sospensione o il differimento dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Capo di Gabinetto del Presidente e, per gli adempimenti di rispettiva competenza, alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, alla Direzione Generale per le Politiche Culturali ed il Turismo nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione.